

Il tema della responsabilità aquiliana è stato accostato al diritto di famiglia soltanto in tempi relativamente recenti, allorché entrambi si sono definitivamente orientati verso la valorizzazione e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Ma non è sempre stato così.

Originariamente, infatti, la famiglia era considerata come un ambiente regolato da norme proprie, inaccessibile al diritto comune se non per casi di eccezionale gravità (quali i comportamenti di rilevanza penale), ed il diritto di famiglia si poneva quali obiettivi primari l'unità e la stabilità della famiglia stessa. A tal proposito si parlava di famiglia-istituzione, nell'ambito della quale l'unità familiare era un interesse superindividuale, di natura pubblicistica e preponderante rispetto ai diritti dei singoli componenti, tant'è che fino al 1970, anno in cui venne istituito il divorzio (L. 898/1970), il vincolo familiare creato col matrimonio era indissolubile.

A garanzia dell'unità familiare era posto il pater familias, marito e padre che godeva di ampi poteri sui propri familiari, anche a scapito di diritti fondamentali di questi ultimi sanciti dalla Costituzione (artt. 2 e ss. Cost.), primo fra tutti l'uguaglianza (artt. 3 e 29 Cost.). Inizialmente, perfino la Corte costituzionale approvava tale orientamento, giustificando la disuguaglianza tra marito e moglie e le prevaricazioni del primo sulla consorte purché finalizzate a garantire l'unità familiare.

Soltanto a partire dalla seconda metà degli anni '60 la giurisprudenza per prima cominciò a mutare orientamento, proponendo una rivalutazione dei rapporti familiari più attenta al dettato costituzionale, fino a quando, nel 1975, la Riforma del Diritto di Famiglia (L. 151/1975) ridelineò le relazioni familiari in maniera radicale, segnando il definitivo passaggio dal modello di famiglia-istituzione a quello di famiglia-comunità, intesa come formazione sociale fondata sulla solidarietà (art. 2 Cost.) ed uguaglianza (artt. 3 e 29 Cost.) dei suoi membri, funzionale alla promozione e crescita della loro personalità individuale.

Ciò posto, anche nell'ambito delle relazioni familiari, l'unica maniera per garantire una tutela adeguata ai diritti della personalità dei membri della famiglia appare essere quella di offrire loro tutti gli strumenti di tutela previsti dal diritto civile e non soltanto quelli giusfamiliari.

A ben vedere, infatti, il diritto di famiglia, a fronte di comportamenti antiggiuridici dei familiari, gli uni nei confronti degli altri, non prevede veri e propri strumenti risarcitori, ma soltanto assistenziali ed eventuali, come l'assegno di mantenimento conseguente all'addebito della separazione, o sanzionatorio-afflittivi, come l'indennità prevista a carico del coniuge al quale sia imputabile l'invalidità del matrimonio, in favore dell'altro che sia in buona fede (art. 129-bis c.c.).

Il sistema del diritto di famiglia, non può dunque ritenersi completo ed impenetrabile da altre branche del diritto, ma, anzi, possono ben incastrarsi con esso le misure risarcitorie di diritto comune, aventi finalità ben diverse rispetto agli strumenti giusfamiliari.

Si parla, infatti, di "privatizzazione" dei rapporti familiari per indicare quel processo di sempre maggiore permeabilità degli stessi alle norme di diritto civile, conseguente alla progressiva valorizzazione degli interessi dei singoli familiari, i quali vanno considerati prima di tutto come individui titolari di diritti fondamentali tutelabili erga omnes, e quindi anche nei confronti degli altri componenti della famiglia.

Una parallela evoluzione improntata sulla crescente attenzione ai diritti fondamentali della persona si riscontra anche sul fronte della responsabilità aquiliana, testimoniata dal riconoscimento della risarcibilità anche delle lesioni di interessi legittimi (Cass., Sez. Un., n. 500/1999) e dalla creazione di nuove categorie di danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale) per garantire il risarcimento a fronte di qualsiasi lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827-8828; Corte cost. 11 luglio

2003, n. 233; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975).

Pertanto, grazie al crescente interesse per i diritti fondamentali dell'individuo (art. 2 Cost.) che ha pervaso tutte le branche del diritto civile, è oggi pacificamente ammessa l'applicabilità delle norme sulla responsabilità aquiliana anche in ambito endofamiliare, purché si provi che il comportamento di un membro della famiglia abbia causato su un proprio congiunto un danno ingiusto, e cioè un pregiudizio tale da ledere i diritti inviolabili di quest'ultimo, protetti erga omnes dall'ordinamento.

Ovviamente la specificità della dimensione familiare e la peculiarità dei rapporti che si instaurano tra i componenti della famiglia non possono non influire sulla valutazione dell'ingiustizia del danno, a volte in senso aggravante, altre in senso attenuante rispetto alle regole generali sulla responsabilità civile.

Ad esempio, prendendo in esame il rapporto tra coniugi, il pregiudizio subito dal danneggiato potrebbe trovare giustificazione nella realizzazione del prevalente interesse dell'altro coniuge danneggiante, oppure la condotta lesiva di quest'ultimo potrebbe in realtà consistere nell'esercizio di un proprio potere o dovere, il che escluderebbe l'ingiustizia del danno arrecato. E neppure la violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio (artt. 143 ss. c.c.) può, di per sé, giustificare la pretesa risarcitoria del familiare che ha subito tale violazione, rimanendo necessaria, anche in un caso del genere, una ponderazione degli interessi in gioco di danneggiante e danneggiato, per verificare quale dei due possa considerarsi prevalente e quindi meritevole di tutela risarcitoria. È dunque necessario escludere ogni automatismo tra violazione dei doveri matrimoniali ed illecito endofamiliare che legittima la pretesa risarcitoria di chi lo subisce, poiché la violazione dei doveri coniugali, anche qualora fosse la causa dell'intollerabilità della convivenza, non necessariamente provoca anche un danno ingiusto sugli altri componenti della famiglia.

Dopo diversi anni caratterizzati da orientamenti contrastanti sull'ammissibilità o meno del risarcimento del danno endofamiliare, la giurisprudenza, dai primi anni 2000, ha sempre più spesso riconosciuto la tutela risarcitoria a fronte di danni causati mediante violazione dei doveri coniugali.

A tal proposito è bene segnalare una pronuncia della Corte d'Appello di Torino (App. Torino, 21 febbraio 2000), che ha introdotto la nozione di "mobbing familiare" con riferimento alla condotta aggressiva e denigratoria di un marito, il quale offendeva pubblicamente la moglie, sia come donna che come compagna, causandole una perdita di autostima tale da indurla ad interrompere la gravidanza (dalla stessa precedentemente voluta e progettata) e a chiedere la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo.

Nel caso di specie la Corte non ha concesso il risarcimento del danno solo perché non richiesto dalla donna, ma dalla motivazione della sentenza si evince come il marito sarebbe stato passibile di condanna per responsabilità aquiliana, in quanto oltre a violare i propri doveri coniugali di lealtà e collaborazione, con i suoi atteggiamenti offensivi aveva leso la dignità e l'onore della moglie, con notevoli ripercussioni sulla vita personale e professionale della medesima (App. Torino, 21 febbraio 2000: «la violazione dei doveri derivante da norme imperative ed inderogabili traducendosi nell'aggressione ai diritti fondamentali della persona ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria per la personalità del partner, unitamente alla violazione dell'ampio dovere di collaborazione nell'ambito del nucleo familiare gravante su entrambi i coniugi, per essere ivi tutte le incombenze state affidate alla moglie [...], ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale del soggetto interessato [...], avuto riguardo al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale nonché delle insistenti pressioni - fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene»).

Si veda anche la pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 7 marzo 2002), nella quale i giudici di merito hanno riconosciuto il risarcimento del danno ad una moglie che, dopo aver tentato per anni di avere un figlio, condividendo questo desiderio col marito, una volta rimasta incinta aveva sviluppato una sindrome depressiva con rallentamenti alla

crescita de fetu a causa del totale disinteresse del marito per lei e per il concepito (Trib. Milano, 7 marzo 2002: «una lettura [...] della normativa in tema di diritto di famiglia, quale disciplina anche sanzionatoria esclusiva ed esaustiva nell'ambito dei rapporti fra coniugi, risulterebbe comunque in palese contrasto con il dettato costituzionale, ove valesse a rendere inapplicabile in materia il disposto generale ex art. 2043 c.c. anche in caso di condotte lesive dei diritti inviolabili di ciascuno dei coniugi, tutelati in modo pieno ed assoluto ex art. 2 Cost. anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità” di ogni individuo, e quindi anche nell'ambito familiare, ovvero in caso di comportamenti dei coniugi in contrasto con il principio fondamentale di “uguaglianza morale e giuridica” di essi all'interno della famiglia, laddove manchi un esplicito dettato legislativo a limitare tale uguaglianza “a garanzia dell'unità familiare” (art. 29 Cost.)»).

La definitiva affermazione dell'orientamento favorevole alla concessione del risarcimento danni conseguente alla violazione dei doveri coniugali si è però avuto grazie ad una sentenza della Suprema Corte del 2005 (Cass. 10 maggio 2005, n. 9801), nella quale si è riconosciuta tutela risarcitoria ad una donna che era stata privata della libertà di autodeterminarsi coscientemente al matrimonio a causa dell'atteggiamento ingannevole del marito, il quale le aveva celato la sua impotenza sessuale (della quale era a conoscenza ancor prima di sposarsi) ed aveva rifiutato di seguire le cure che lo avrebbero potuto guarire (Cass. 10 maggio 2005, n. 9801: la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistesse «una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà - dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.»). Nella stessa occasione la Suprema Corte ha sancito in maniera perentoria che la famiglia è «sede di autorealizzazione e di crescita» dei componenti e non di compressione dei loro diritti inviolabili, a tutela dei quali, vista l'inefficienza degli strumenti propri del diritto di famiglia, è necessario applicare le

norme sulla responsabilità civile, sempre che ne ricorrano i presupposti (Cass. 10 maggio 2005, n. 9801: «la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale, e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto, e non quello che deve corrisponderlo, e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi. La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno degli istituti innanzi richiamati rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. [...] Non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria; così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno»).

In seguito alla pronuncia appena citata l'orientamento giurisprudenziale si è rivelato pressoché costantemente favorevole ad accordare la tutela risarcitoria ai casi di illecito endofamiliare. A

tal proposito si veda la sentenza del Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 3 luglio 2006), che ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale ad una moglie che, avendo scoperto il marito in atteggiamenti particolarmente confidenziali con un'altra donna, era stata da questi aggredita, subendo peraltro lesioni fisiche. Nel caso di specie, la motivazione dell'accordato risarcimento non era certo la relazione extraconiugale del marito, bensì la modalità violenta con cui la moglie era venuta a conoscenza dell'infedeltà del coniuge (Trib. Venezia, 3 luglio 2006: «Il rimedio del risarcimento ex art. 2043 c.c. è applicabile anche nell'ambito dei rapporti tra coniugi, indipendentemente da una eventuale pronuncia di addebito in sede di separazione, qualora la condotta assunta da uno di essi – posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recare pregiudizio nella sfera dell'altro coniuge – sia apertamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, sia produttiva di un danno ingiusto (perché lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata dell'altro) e sempre che fra la condotta stessa ed il danno accertato sussista un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile»).

Lo stesso Tribunale (Trib. Venezia, 14 maggio 2009) è giunto ad analoghe conclusioni trovandosi a giudicare il caso di una moglie relegata al ruolo di badante della suocera, ed abbandonata in seguito alla morte della stessa, mentre il marito intratteneva da diverso tempo una relazione extraconiugale. Anche qui il risarcimento del danno non è stato ricondotto all'infedeltà del marito, ma al suo atteggiamento di disprezzo nei confronti della moglie, che aveva causato la lesione alla dignità della signora ed una compromissione permanente della sua vita relazionale, oltre ad uno stato depressivo medicalmente accertato (Trib. Venezia, 14 maggio 2009: «Affinché la violazione del dovere di fedeltà fra coniugi rilevi sul terreno della responsabilità civile, dando luogo ad obblighi risarcitori, in particolare per quanto riguarda i danni non patrimoniali, occorre che il comportamento dello sposo “fedifrago” attinga certe soglie di intensità, tendenzialmente quelle del dolo o della colpa grave. In tal caso sono risarcibili, quali capitoli negativi autonomi, sia il danno corrispondente ai disturbi psichici risentiti dalla vittima (nel caso specifico, la moglie), sia quello inerente alla lesione della sfera della dignità, da cui

siano derivate compromissioni nella sfera relazionale della stessa»).

Infine, si segnala l'importante affermazione di principio della Suprema Corte del 2011 (Cass.15 settembre 2011, n. 18853) che, nel pronunciarsi sull'ammissibilità del risarcimento danni per le modalità offensive dei tradimenti di un marito (stante la notorietà delle relazioni extraconiugali), ha fornito un'esaustiva dissertazione sull'applicabilità delle norme sulla responsabilità aquiliana in caso di violazione dei doveri coniugali e sulla loro autonomia rispetto alla pronuncia di addebito della separazione (Cass.15 settembre 2011, n. 18853: «I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni»).

*Dott. Daniele Armocida*

*Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Resca Barbuto*